COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e e approvazione*):

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) 386

PRESIDENTE 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 403, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413

ALESSI 394, 396, 397, 398, 399, 400, 405, 412, 413

CACCIATORE 389, 391, 392

CATALDO 394, 401, 405

COCCIA 397, 399

COCCO MARIA 387, 389, 396

GUIDI . . 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 400, 401, 412

LA LOGGIA 413

LOSPINOSO SEVERINI 397

MORVIDI 392, 394, 396, 397

MUSOTTO 400, 401

PADULA, *Relatore* . 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 388, 389, 390, 392, 394, 396, 397, 399, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ALESSI e LA LOGGIA: Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai (2217) . 415

PRESIDENTE 415, 416, 417

ALESSI 416

LA LOGGIA 416

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . . . 415, 416

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 417

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (952);

MICHELI PIETRO: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451) 417

PRESIDENTE 417, 420, 421

CASTELLI, *Relatore* 417, 419, 420

COCCIA 419, 421

MICHELI PIETRO 421

Votazione segreta:

PRESIDENTE 421

La seduta comincia alle 9,40.

CASTELLI, *Segretario ff.*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria ».

Come la Commissione ricorda, il provvedimento, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, è stato discusso dalla nostra Commissione nelle sedute del 7 maggio 1969, del 9 e del 14 ottobre 1969, del 13 maggio 1970. In quest'ultima seduta, prima di passare all'esame degli articoli, si stabilì in via preliminare di recepire le modifiche proposte dalle Commissioni I e XIV, il cui parere è vincolante ai sensi e nei limiti previsti dai commi ottavo, nono e decimo del regolamento. Furono successivamente approvati gli articoli da 1 a 13 compreso, sicché dobbiamo passare ora all'articolo 14.

GUIDI. Signor Presidente, penso che la discussione di questo disegno di legge non possa prescindere dall'opportunità di tenere contemporaneamente presenti le necessità della riforma dell'ordinamento penitenziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia nella seduta del 13 maggio ha già espresso, a nome del gruppo comunista, parere favorevole all'approvazione delle modifiche proposte dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione sanità.

PADULA, *Relatore*. Sette od otto mesi fa sospendemmo la discussione del disegno di legge; senonché, successivamente, da parte del Ministero e principalmente su pressione della categoria interessata, si fece presente che, soprattutto in relazione alle questioni normative, pur riconoscendo le insufficienze del provvedimento se ne desiderava l'approvazione. Parallelamente alla espressione di questa esigenza, la Commissione sanità ha invocato, dopo aver chiesto invano la competenza primaria, i commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del regolamento, dando carattere vincolante al suo parere. Di conseguenza, se non recepiamo le osservazioni della Commissione sanità o si deve procedere a Commissione riunite o la discussione avviene in Assemblea.

Nelle precedenti sedute in cui venne discusso il provvedimento, decidemmo, pur con tutte le riserve, di provvedere il più rapidamente possibile al varo di questo testo.

Già dissi nella precedente discussione che le osservazioni della Commissione sanità non erano puramente formali, ma tendevano tutte a spostare il provvedimento sotto il profilo da essa desiderato. Nella seduta odierna ci troveremo quindi dinanzi ancora altre di queste apparenti contraddizioni dovute all'innesto del parere della XIV Commissione. La discussione che noi oggi continuiamo è quindi la prosecuzione di una lettura più che una vera discussione di un testo, testo che, però, pur essendo alquanto farraginoso, è ritenuto accettabile da un punto di vista normativo dalla categoria, la quale insiste perché l'approvazione avvenga prima dell'estate, dato che altrimenti gli interessati, non avendo il diritto alle ferie, dovranno trovare dei sostituti per quel periodo.

Tutto ciò non esclude che da parte nostra si possano approvare anche altri emendamenti.

Questo il quadro nel quale dobbiamo muoverci salvo riprendere l'esame alla radice.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 14. Ne do lettura.

ART. 14.

Doveri.

Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, nonché delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio concernenti la organizzazione del servizio sanitario.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio »;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale il quale ne valuta la fondatezza »;

Aggiungere i seguenti due commi:

« Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico ».

PADULA, *Relatore*. È abbastanza singolare che si commini la decadenza per la mancata partecipazione ai corsi, però non possiamo non approvare questi emendamenti, che riproducono le osservazioni della XIV Commissione, a meno che non si voglia rimettere tutto in discussione.

GUIDI. A me sembra che lo spirito delle modifiche proposte dalla Commissione sanità sia di far sì che il medico carcerario venga orientato dal Ministero della sanità; questo per non relegarlo in un ghetto sanitario. Il punto fondamentale non è tanto il corso quanto il fatto della realtà di queste strutture anacronistiche dell'ordinamento carcerario, dove tutto dipende dal Ministero di grazia e giustizia: dai sanitari al problema dell'educazione. Dovrebbe invece essere consentito al Ministero della pubblica istruzione di intervenire sul problema della educazione, e a quello della sanità di intervenire in prima persona sui problemi di carattere sanitario. Per cui il problema dell'aggiornamento del personale ha la sua importanza, ma soprattutto dovrebbe trovare soluzione attraverso una dipendenza funzionale; questo punto sottopongo al Presidente Bucalossi, particolarmente sensibile a tali problemi.

PRESIDENTE. Penso che si tratti di un mezzo indiretto per raggiungere una certa finalità, altrimenti non vedrei il motivo di questa disposizione.

COCCO MARIA. La mancata partecipazione ad un corso di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico? Mi pare eccessivo.

PRESIDENTE. Sembra che la Commissione sanità si preoccupi del fatto che questi sanitari debbono acquisire certe direttive, ed allora ha escogitato questo metodo. Non si tratta infatti di corsi qualsiasi, bensì di corsi organizzati dal Ministero della sanità, attraverso i quali saranno impartite disposizioni opportune ai sanitari.

GUIDI. L'importante è che in questi sistematici aggiornamenti si tenga conto del sistema deontologico.

PADULA, *Relatore*. Certo, si tratta di una sanzione molto grave, per la mancata partecipazione ad un corso.

COCCO MARIA. Mi sembra assurdo che la mancata partecipazione ad un corso di aggiornamento comporti la decadenza da un incarico conseguito attraverso un concorso. Io direi di recepire lo spirito della esigenza di qualifica della medicina carceraria, però facciamo in modo di tutelare i medici che sono già in servizio, inserendo un obbligo tassativo di frequentare detti corsi, senza per altro comminare la decadenza dall'incarico.

GUIDI. Veramente, se si sancisce un obbligo deve essere anche stabilita una sanzione per gli inadempienti.

PADULA, *Relatore*. Le sanzioni disciplinari sono previste nella sezione IV del disegno di legge. Quello che mi sembra brutale è questa sanzione massima, dovuta probabilmente al motivo addotto dal Presidente. Purtroppo già una volta abbiamo sollevato la questione della legittimità del richiamo fatto dalla Commissione sanità, dei commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del regolamento,

nel proporre i suoi emendamenti, il che mi pare abnorme in quanto in tal modo la XIV Commissione si mette di fatto in condizione di esercitare una competenza primaria in materia.

PRESIDENTE. Vorrei ancora una volta far presente che queste considerazioni sono già state tutte svolte la volta scorsa. Ci troviamo in una situazione che impedisce alla nostra Commissione di esplicare in piena autonomia il proprio lavoro, pena la discussione a Commissioni riunite o il rinvio in Assemblea del provvedimento, cioè il successivo suo ritorno in sede referente, con il risultato di tradire l'attesa degli interessati. D'altra parte è stato già rilevato che questa è una legge a termine fisso, con decadenza prevista per il 1971.

Se vogliamo riaprire il discorso, allora conviene riaprirlo dagli inizi e ricercare soluzioni molto più organiche dal nostro punto di vista; altrimenti non ci resta che approvare il disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione sanità e dalla Commissione affari costituzionali, facendo per altro risultare a verbale che la Commissione giustizia, dato il carattere del provvedimento e la particolarità dell'*iter* seguito nella sua approvazione, si dichiara sin da ora contraria a che le disposizioni in discussione, la cui vigenza sarà fissata al 31 dicembre 1971, vengano ulteriormente prorogate.

PADULA, *Relatore*. Per il futuro, dovremmo possibilmente ottenere un chiarimento dalla Presidenza della Camera in ordine all'ammissibilità di un siffatto ricorso ai commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del regolamento.

PRESIDENTE. Accetto il suggerimento dell'onorevole relatore, che cioè venga da noi sollevato presso la Presidenza della Camera, il problema della interpretazione corretta dei commi ottavo e decimo dell'articolo 40 del regolamento.

GUIDI. La sanzione è pesante. Vorrei però sapere dal relatore se dal contesto della legge risulta che, per le violazioni più gravi delle norme deontologiche, si prevede che il Ministro della sanità possa intervenire applicando adeguate sanzioni. Non penso che andremmo ad urtare contro il parere della Commissione sanità se prevedessimo la competenza del Ministero della sanità a proposito della violazione di norme deontologiche.

PADULA, *Relatore*. Credo che il contesto generale della legge non preveda nulla su questo tema. Ci si limita a quella vigilanza che genericamente l'ordine dei medici esercita su tutti i medici.

GUIDI. Sarei anche del parere di prevedere che il Ministero della sanità possa intervenire sulle violazioni gravi delle norme deontologiche.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto gli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di due commi, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel seguente testo modificato:

ART. 14.

Doveri.

Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata

spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.

Residenza.

Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove è situato l'istituto o servizio cui è addetto. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

GUIDI. Il tema della residenza è abbastanza delicato. Io sono per l'obbligo della residenza in sede dato che le eccezioni sono sempre pericolose e non vorrei che con questo provvedimento si costituisse un precedente. Vorrei poi chiedere all'onorevole rappresentante del Governo quale sia la situazione di questi medici addetti alle carceri e se le autorizzazioni del Ministero a risiedere altrove siano frequenti.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* I casi sono rari, comunque ritengo che bisogni lasciare questo margine.

GUIDI. Dovrebbe però esserci un sostituto. Si deve tenere presente che può verificarsi la necessità di un intervento immediato. L'autorizzazione deve essere condizionata alla presenza di un sostituto.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il direttore delle carceri è più di ogni altro interessato ad assicurare il servizio.

CACCIATORE. Si deve tener conto, su questo argomento, del parere della Commissione sanità, che suggerisce di aggiungere alla fine dell'articolo 17 il seguente comma: « Il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile, o comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto succorso ».

PADULA, *Relatore.* Qualora non sia reperibile è tenuto ad indicare un sostituto.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere che cosa si intenda per « sede ». Mi pare si tratti di una dizione estremamente vaga. Per sede, in genere, si intende il comune.

PADULA, *Relatore.* Se per sede si intende il paese, si ha un assurdo, in quanto gli istituti di pena, specialmente in Sardegna, sono isolati. Pianosa, per esempio, non è comune; è un'isola demaniale: se il medico invece che a Pianosa risiede all'Isola d'Elba, non vi è presenza all'istituto. È chiaro che si intende, quindi, l'istituto carcerario.

GUIDI. Bisognerebbe prevedere comunque che, se il medico non è presente nel luogo, ci sia sempre un sostituto. È una garanzia per la salute dei detenuti che deve essere data; si possono presentare necessità di pronto intervento.

CACCIATORE. Bisogna anche garantire il riposo settimanale al medico.

COCCO MARIA. Sono state disposte delle tabelle per le sedi disagiate. Gli ufficiali sanitari hanno l'obbligo della residenza, ma bisogna tener conto che se la casa dista 20 chilometri e vi è la reperibilità telefonica, non mi pare si prospetti un problema diverso da quello che può presentarsi ad un dottore che abiti ad un estremo di una grande città, opposto a quello ove ha sede l'istituto. L'attraversamento di una grande città comporta un tempo sicuramente maggiore che non superare una ventina di chilometri in campagna.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha posto poi un altro problema, quello del riposo settimanale.

PADULA, *Relatore.* Il riposo settimanale, secondo me, è adeguatamente previsto.

CACCIATORE. Il diritto al riposo settimanale è sancito nella Costituzione.

PRESIDENTE. Però il medico deve essere sempre reperibile. A me sembra che questa specie di valvola di sicurezza – se posso esprimere un avviso – debba essere mantenuta.

La deroga è in funzione di assicurare il servizio, di fronte al quale sta la responsabilità del direttore.

PADULA, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Cacciatore, è evidente che la legge non dice chi debba accollarsi la spesa del medico sostituto. Per me essa compete al Ministero. Mi rendo conto però che questa lacuna esiste. Questa legge è tutt'altro che perfetta; comunque rappresenta un passo avanti. Come relatore sono favorevole al testo pervenutoci dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

Diritto all'esercizio dell'incarico; trattamento economico.

Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non può essere destinato a mansioni di diversa natura.

Non può essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.

Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

Riposo settimanale e festivo.

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, al quale il Governo si dichiara favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel seguente testo modificato:

ART. 17.

Riposo settimanale e festivo.

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

Assenze retribuite.

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, può essergli concesso di frazionare in più periodi la predetta assenza.

Egli, in caso di infermità, può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza è autorizzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello competente per territorio, su

motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto Procuratore generale.

Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

CACCIATORE. Non presento un emendamento, però non mi sembra giusto che il periodo di ferie possa essere frazionato solamente a discrezione della direzione.

PRESIDENTE. La disposizione del primo comma è prevista soltanto nell'interesse dei medici.

PADULA, *Relatore*. Si tratta di una norma a carattere regolamentare, che stabilisce che la concessione può essere fatta su richiesta dell'interessato, quindi soltanto a favore di questi.

GUIDI. Concordo con il Presidente e con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

Assenze non retribuite.

Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

a) per infermità che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;

b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;

d) per matrimonio: giorni 15.

Le assenze di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro di grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera *a*) la sussistenza della infermità che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione centrale.

Le assenze di cui alle lettere *b*) e *d*) sono autorizzate dal direttore dell'istituto o servizio.

I periodi di assenza di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché della indennità di soppressione di posto, di cui al successivo articolo 40.

La durata complessiva delle assenze per infermità, per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso diciotto mesi in un quinquennio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole: « per infermità » *e sostituire le parole*: « 18 mesi » *con le altre*: « 12 mesi ».

CACCIATORE. Per quanto riguarda la lettera *b*) (richiamo alle armi) a me sembra che per altri dipendenti dello Stato ci sia il mantenimento dello stipendio.

PADULA, *Relatore*. A me sembrerebbe giusto che questi dipendenti vengano considerati dipendenti pubblici, con tutte le conseguente connesse: invece la relazione ministeriale considera questo rapporto, per così dire, come un rapporto speciale, e questo per non sopprimere le caratteristiche della libera professione medica. In secondo luogo si tratta di una attività molto modesta, nel tempo, rispetto a quella complessiva del medico, il quale praticamente rimane in servizio un'ora al giorno, per cui le 80 mila lire al mese potrebbero non rivestire un'importanza preminente.

Anche tutta la materia oggetto della sezione seguente, cioè la parte disciplinare, dovrebbe essere regolata, se considerassimo questi medici dei pubblici impiegati, dello Stato, ma abbiamo un rapporto atipico per cui si è venuti ad una regolamentazione abbastanza completa ed autonoma di questo rapporto. Anche la voce *a*), cioè la malattia, è regolata diversamente per i dipendenti dello Stato. Qualora li considerassimo impiegati dello Stato a tutti gli effetti e facessimo quindi riferimento alla parte normativa del pubblico impiego, il provvedimento si ridurrebbe quantitativamente alla metà.

CACCIATORE. Praticamente ci occupiamo di lavoratori e non si può affermare che, in caso di matrimonio, si perde la retribuzione per 15 giorni.

MORVIDI. Alla lettera *b*) si dice che il medico perde il trattamento economico « per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso ». Ammettiamo pure il caso del matrimonio di cui alla lettera *d*): ma che l'assenza per richiamo alle armi debba essere autorizzata mi sembra cosa per lo meno strana. Il direttore di un istituto di pena si porrebbe, in questo caso, al di sopra della legge.

PRESIDENTE. Si vuole, in questo caso, ribadire la dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia. Il direttore fa un rapporto al Ministero e chiede che il medico venga sostituito. La situazione però, mi sembra giuridicamente complessa. Si pensi all'ipotesi in cui il medico richiamato alle armi abbandona il suo posto senza essere sostituito: per esempio se io, medico, sto curando una epidemia e mi richiamano alle armi, se abbandono il posto rischio di subire certe sanzioni, anche se addurrò a giustificazione ragioni superiori. Comunque il discorso è complesso. Vorrei sapere se vi è chi proponga un emendamento.

GUIDI. Ritengo che il testo debba essere emendato; la formulazione, è, infatti, strana. Forse si intendeva dire che in caso di richiamo alle armi il rapporto viene sospeso, magari sentito il direttore dell'istituto. Dovrei anzi dire che il senso della norma è il seguente: quando si è richiamati alle armi, il direttore dell'istituto può, valutate le esigenze di servizio, ritenere sospeso il rapporto per la durata del richiamo; non può certo voler dire che il direttore autorizza o meno l'assenza per richiamo alle armi. Non vi è dubbio che si tratta di una infelice formulazione.

CATALDO. Propongo il seguente emendamento: *sostituire il terzo comma con il seguente*: « L'assenza prevista alla lettera *d*) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio ».

PADULA, *Relatore*. Accetto l'emendamento Cataldo, ed insisto sul mio emendamento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cataldo sostitutivo del terzo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo all'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel seguente testo modificato.

ART. 19.

Assenze non retribuite.

Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

a) per infermità che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;

b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;

d) per matrimonio: giorni 15.

Le assenze di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro di grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera *a*) la sussistenza della infermità che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione centrale.

L'assenza prevista alla lettera *d*) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.

I periodi di assenza di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonché della indennità di soppressione di posto, di cui al successivo articolo 40.

La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli 20, 21 e 22 che, non essendovi

emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 20.

Sanzioni.

Il medico incaricato del servizio ordinario è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo;

b) la sospensione dall'incarico;

c) l'esonero dall'incarico.

(*È approvato*).

ART. 21.

Richiamo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievi mancanze.

(*È approvato*).

ART. 22.

Sospensione dall'incarico.

La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

È inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero lo esonero dall'incarico.

La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

ART. 23.

Esonero dall'incarico.

L'esonero dall'incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

b) per grave abuso di autorità e di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;

d) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

e) per persistente insufficiente rendimento.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera b).

PADULA, *Relatore*. Anche questo emendamento recepisce un'osservazione della Commissione sanità, la quale evidentemente ha considerato l'ipotesi prevista al punto *b*) compresa nell'ipotesi contemplata al punto *a*).

GUIDI. Questo emendamento non può non destare ugualmente gravi perplessità.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. E vorrei osservare che nell'ipotesi prevista nel punto *a*) si richiede l'intervento dell'ordine professionale, mentre alla lettera *b*), che concerne il « grave abuso di autorità e di fiducia », tale intervento ovviamente non è necessario.

Personalmente, quindi, al pari di altri deputati della Commissione, nutro delle perplessità in ordine alla convenienza di dar corso alla soppressione del punto *b*).

Per il momento proporrei di accantonare l'articolo 23 e di passare agli articoli successivi, riservandoci di tornare sull'articolo 23 in un secondo tempo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

ART. 24.

Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso.

Il richiamo è inflitto dal Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di giorni 10 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

GUIDI. In questo articolo si prevede che il provvedimento resti completamente nell'ambito della competenza del procuratore generale della corte d'appello, ma io credo che si debba prevedere che anche il Ministero della sanità possa sollecitare o proporre provvedimenti disciplinari. È giusto che il provvedimento sia adottato dal procuratore generale, però ci deve pure essere l'apporto, la presenza almeno del Ministero della sanità, soprattutto per quelle violazioni rispetto alle quali possa essere particolarmente sensibile e competente quel Ministero.

ALESSI. Credo che questa osservazione sia da farsi piuttosto rispetto all'articolo 25, che riguarda il procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico.

GUIDI. È esatto. Presenterò un articolo aggiuntivo 25-*bis*.

CATALDO. Propongo di portare da 10 a 15 giorni il termine concesso all'interessato per presentare eventuali giustificazioni.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento dell'onorevole Cataldo è dunque così formulato:

Al primo comma sostituire la parola: « 10 » *con la seguente*: « 15 ».

ALESSI. Nel quadro dell'economia generale degli articoli 24 e 25 sono previste due procedure: la prima, molto spedita, riguarda il richiamo, mentre invece per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero – provvedimenti che incidono su diritti soggettivi, mentre il richiamo è soltanto una sollecitazione – la procedura è molto più complessa. Proporrei quindi di lasciare le cose come stanno.

PADULA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la durata del termine e l'emendamento Cataldo, mentre propongo come emendamento di sostituire al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, quale destinatario del ricorso previsto secondo comma dell'articolo 24, il ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore è dunque il seguente:

Al secondo comma sostituire le parole: « al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena » *con le seguenti*: « al Ministro di grazia e giustizia ».

MORVIDI. Siccome si parla di provvedimento definitivo, per evitare ogni e qualsiasi preoccupazione si potrebbe prevedere espressamente che contro il provvedimento del ministro si possa fare ricorso al Consiglio di Stato.

ALESSI. Non è necessario, trovando applicazione anche in questo caso la norma prevista dal primo comma dell'articolo 113 della Costituzione.

PADULA, *Relatore*. Anch'io sono di questo parere.

MORVIDI. Udite le dichiarazioni del collega Alessi e del relatore, non ritengo necessario presentare un emendamento a questo riguardo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Cataldo e l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Cataldo sostitutivo al primo comma, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24, nel seguente testo modificato:

ART. 24.

Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso.

Il richiamo è inflitto dal Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro di grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

ART. 25.

Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico.

Il Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.

L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.

Il Procuratore generale della Corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.

Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto Procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al Capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per l'ulteriore inoltro alla Commissione di cui al successivo articolo 48.

Il presidente della Commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno quindici giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La Commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione e alle relative indennità di missione.

Gli onorevoli Coccia, Guidi e Cataldo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministero della sanità può proporre l'adozione di provvedimenti disciplinari per violazioni di princìpi deontologici della professione sanitaria ».

GUIDI. Poiché esiste un rapporto di impiego pubblico, sia pure misto, per cui si può svolgere l'attività di medico e di dipendente delle carceri, non vi è dubbio che il provvedimento deve essere nelle mani della autorità statuale come non vi è dubbio che il ministro della sanità è l'organo più competente a valutare e rilevare questi fatti.

PRESIDENTE. Il ministro della sanità potrebbe deferire il fatto all'ordine professionale, sicché l'articolo aggiuntivo, a mio avviso, è superfluo.

GUIDI. Noi vogliamo che il Ministero deferisca il soggetto alla commissione di disciplina competente, la quale, su queste basi, adotterà il provvedimento di sospensione o di estinzione del rapporto d'impiego, in quanto la violazione è avvenuta in occasione dello svolgimento della attività di medico carcerario e non vi è dubbio che la pubblica amministrazione è interessata ad intervenire.

PRESIDENTE. Cosa avviene se un medico condotto o un medico dipendente da un ospedale commette una infrazione di ordine deontologico ?

GUIDI. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di medico condotto (per esempio se il medico condotto omette di andare a visitare malati assistiti dal comune) non vi è dubbio che il sindaco è competente ed adotta misure adeguate; non è quindi l'ordine dei medici, ma il sindaco che interviene come autorità amministrativa. Lo stesso si deve dire in questo caso; colui che è meglio in grado di rilevare una infrazione ai princìpi deontologici, avvenuta in occasione ed a causa di

una pubblica funzione, deferisce il medico all'organo competente, che è la commissione di disciplina. Si tratta di rompere questa muraglia edificata attorno a tutta l'articolazione di questa legge.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidererei conoscere perché deve essere il Ministero.

GUIDI. Perché è il più sensibile.

ALESSI. Vorrei far rilevare che è necessario precisare che al primo comma dell'articolo 25 si fa riferimento al Ministero di grazia e giustizia; vorrei evitare che si possa credere che si tratti del Ministero della sanità. Insisterei poi per la parola « Ministero » piuttosto che « ministro », essendo il ministro colui che decide definitivamente e non potendo essere quindi proponente e giudice. Questo anche perché il quart'ultimo comma dell'articolo, così recita: « Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione... ».

Quindi, il Ministero propone e il ministro è l'autorità che irroga la sanzione o dichiara il proscioglimento.

GUIDI. Potremmo anche aggiungere, al primo comma dell'articolo 25, le parole: « o a richiesta del Ministero della sanità ». È una questione fondamentale questa. Il medico addetto alle carceri non deve essere sottoposto soltanto al Ministero di grazia e giustizia, ma ci deve essere un contributo anche del Ministero della sanità.

Noi vediamo tutta una serie di violazioni che attengono all'espletamento del servizio per le quali non può essere messa in discussione la competenza del Ministero di grazia e giustizia. Ma un'altra considerazione secondo noi deve essere fatta per avere una esatta impostazione del problema. Ci sono delle attività specialistiche per le quali non è pensabile che la competenza spetti soltanto al Ministero di grazia e giustizia; credo che siamo d'accordo su questo se vogliamo rompere le linee tradizionali dell'ordinamento penitenziario. Questo va detto per l'espletamento delle funzioni di medico, che possono essere rilevate meglio dal Ministero della sanità che non da quello di grazia e giustizia.

Quindi noi proponiamo l'intervento, a proposito di violazioni di princìpi di carattere deontologico, del Ministero della sanità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

MORVIDI. Mi pare che la distinzione fra Ministero e ministro sia piuttosto capziosa. Il Ministero ha per capo il ministro, e tutto quanto esce dal Ministero, anche se firmato da un direttore generale, coinvolge sempre la responsabilità del ministro. E qui viene fuori l'osservazione dell'onorevole Alessi, che il ministro sarebbe contemporaneamente giudice e denunciante.

Mi pare quindi necessario trovare una soluzione un po' diversa per evitare tale inconveniente.

Un'altra osservazione: per quanto riguarda il rispetto dei princìpi deontologici da parte dei medici c'è un apposito ordine dei medici e non mi pare fuori luogo che, prima che venga preso un provvedimento da parte del ministro della sanità o di quello della giustizia, o di qualsiasi altro organo, sia sentito il parere dell'ordine dei medici.

COCCO MARIA. Vorrei sapere se nel settore sanitario delle forze armate per sanzioni di questo genere il Ministero della sanità ha competenza ad intervenire presso il Ministero della difesa. Non so se introducendo il concetto delle competenze del Ministero della sanità si verrebbe a costituire un precedente.

GUIDI. Insisto nel dire che dobbiamo superare questa vecchissima concezione, assurda, per cui il Ministero di grazia e giustizia è competente nel vedere, nel valutare alcuni problemi che sono estranei ai suoi interessi. Qui si tratta di attività professionali ed è chiaro che non possiamo rimanere, nel 1970, ancorati alle impostazioni del secolo scorso.

ALESSI. Credo che stiamo perdendo un po' troppo tempo per una cosa relativamente modesta.

Qui non si tratta di ricercare un ordine diverso nel processo disciplinare. I colleghi hanno chiesto soltanto che l'assunzione di una notizia che riguarda gli aspetti deontologici possa essere oggetto di denuncia, di informazione da parte degli organismi che hanno una competenza particolare in ordine a queste attività. Si tratta soltanto – diceva giustamente il rappresentante del Governo – di una specificazione, perché chiunque, in linea di diritto, può denunciare, anche il semplice cittadino. Soltanto che con l'articolo 24, già approvato, si conferisce uno specifi-

co compito al Ministero di seguire con attenzione l'attività dei medici incaricati. Quindi vorrei pregare l'onorevole Morvidi di non insistere. D'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Guidi, ma fermiamoci lì, perché altrimenti le cose si complicano.

MORVIDI. Non insisto: non presenterò emendamenti.

LOSPINOSO SEVERINI. A me non pare si debba compilare un articolo a parte, in quanto ritengo che nella formulazione dell'articolo 25 siano ricompresi anche quei fatti che sono riferiti alla deontologia professionale. Proporrei invece di usare al comma primo la seguente espressione: « Il Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità o di propria iniziativa...

COCCIA. Aderisco al suggerimento dell'onorevole Lospinoso Severini e pertanto ritiro l'articolo aggiuntivo 25-*bis* e presento il seguente emendamento all'articolo 25:

Al primo comma, dopo le parole: « a richiesta del Ministero » *inserire le seguenti:* « di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità ».

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento a firma degli onorevoli Guidi, Cataldo, Coccia e Morvidi:

Al quinto comma, sostituire le parole: « almeno quindici giorni prima » *con le parole:* « almeno trenta giorni prima ».

MORVIDI. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio giudizio dinanzi ad una commissione con sede a Roma, presso il Ministero. L'interessato avrebbe solo 15 giorni di tempo per recarsi al Ministero, preparare la difesa e presentarla. Non mi sembra siano necessarie altre parole per illustrare l'emendamento.

ALESSI. Sono d'accordo: trenta giorni è il termine classico.

PADULA, *Relatore*. Credo che con l'emendamento Coccia possa essere risolto il timore già prospettato. Del resto, il primo comma dell'articolo 14, già approvato, recita: « Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali ». Si è anche precisato che debbono essere rispettati i regolamenti carcerari. Sono favorevole anche all'emendamento Guidi.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo una riserva chiedendo perché l'iniziativa deve essere rimessa solo a due Ministeri e al procuratore generale della corte d'appello e non a chiunque altro. Con questa riserva mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Coccia, mentre sono favorevole all'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia, aggiuntivo al primo comma, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Guidi, sostitutivo al quinto comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel seguente testo modificato:

ART. 25.

Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico.

Il Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità, o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.

L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.

Il Procuratore generale della Corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.

Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al prcedente comma, il detto Procuratore

generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al Capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per l'ulteriore inoltro alla Commissione di cui al successivo articolo 48.

Il presidente della Commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La Commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione e alle relative indennità di missione.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Riapertura del procedimento e suoi effetti.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora il medico incaricato punito adduca nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura è disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalità previste dal precedente articolo 25.

Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

ART. 27.

Sospensione cautelare.

Il medico incaricato è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.

Il medico incaricato può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere inopportuno l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha presentato il seguente emendamento: *alla lettera* b) *sostituire la parola*: « inopportuno » *con la parola*: « pregiudizievole ».

GUIDI. La parola « inopportuno », dato che si tratta di disporre la sospensione, a me pare poco precisa; proporrei quindi di sostituirla con « pregiudizievole ».

ALESSI. Nel concetto di inopportunità è compreso anche il concetto di pregiudizio. Comunque la parola « pregiudizievole » è tecnicamente più esatta.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo che così recita: « Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno ».

ALESSI. È da osservare che il medico seguita ad esercitare la professione.

COCCIA. L'articolo 29 prevede al primo comma, che in caso di proscioglimento il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

PADULA, *Relatore*. Accetto l'emendamento Guidi.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guidi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel seguente testo modificato:

ART. 27.

Sospensione cautelare.

Il medico incaricato è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.

Il medico incaricato può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.

(*È approvato*).

Darò ora lettura dei successivi articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 28.

Computo della sospensione cautelare.

Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico.

Se la sospensione dall'incarico è irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se è irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.

(*È approvato*).

ART. 29.

Revoca della sospensione cautelare.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla Autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

(*È approvato*).

ART. 30.

Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare.

I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente Ordine dei medici.

I provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio dell'Ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 31.

Sospensione di diritto dall'incarico.

Il medico incaricato è sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione è disposta con decreto ministeriale.

(*È approvato*).

ART. 32.

Esonero di diritto dall'incarico.

Il medico incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale. L'esonero è disposto con decreto ministeriale.

Il medico incaricato, esonerato ai sensi del precedente comma, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

(*È approvato*).

ART. 33.

Dimissioni.

Il medico incaricato può in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.

La cessazione dall'incarico per dimissioni è disposta con decreto ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

ART. 34.

Decadenza dall'incarico.

Il medico incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:

a) per radiazione dall'albo professionale;

b) per perdita della cittadinanza italiana;

c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;

d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;

e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La cessazione dall'incarico per decadenza è disposta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), previo parere della Commissione di cui al successivo articolo 48.

Invito la Commissione a considerare l'opportunità di dare una migliore formulazione alla lettera *c*).

ALESSI. Non tutte le condanne comportano la perdita del diritto elettorale attivo politico.

GUIDI. A me parrebbe più opportuno mettere in rilievo la condanna che comporta la perdita.

MUSOTTO. Qui viene messo in rilievo che la perdita del diritto elettorale, e soltanto quella, comporta la decadenza.

ALESSI. Direi di approvare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 34.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

ART. 35.

Dispensa

Il medico incaricato è dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute.

Al medico proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; egli può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di cui al successivo articolo 48.

La dispensa è disposta con decreto ministeriale, sentita la predetta Commissione.

CATALDO. Proporrei una diversa formulazione dell'articolo, perché il medico può essere indisponibile, per esempio, per tre, quattro o cinque mesi. Proporrei di aggiungere che la dispensa dal servizio viene data a chi risulti *permanentemente* inabile.

MUSOTTO. L'inabilità relativa non esiste.

PADULA, *Relatore*. La dichiarazione di inabilità può essere proposta nel caso di malati che risultino totalmente inabili al lavoro.

GUIDI. Ma non « totale », bensì « permanente »: è un altro concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha presentato il seguente emendamento: *al primo comma, dopo le parole*: « risulti inabile », *aggiungere la parola*: « permanentemente ».

MUSOTTO. È sbagliato; è inabile rispetto al lavoro.

PADULA, *Relatore*. Comprendo lo spirito dell'emendamento, ma a me pare pleonastico. Poniamo il caso che si accertasse che un medico è affetto da tubercolosi; egli non è permanentemente inabile perché può guarire, ma, se seguita a lavorare, questo comporta dei contatti. Bisogna poi distinguere il concetto di inabilità dal concetto di malattia per la quale è previsto un limite di 18 mesi. Aggiungere la parola « permanentemente » mi sembra che restringa il concetto. Sono contrario all'emendamento in quanto ritengo più valida l'indicazione generica.

PELLICANI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Guidi.

GUIDI. Insisto nel proporre l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guidi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Darò ora lettura degli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 36.

Cessazione dall'incarico per limiti di età.

Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di età.

(*È approvato*).

ART. 37.

Cessazione dall'incarico per soppressione di posto.

Il medico incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio cui è addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguarda i medici aventi minore anzianità di incarico.

Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennità prevista dal successivo articolo 40.

(*È approvato*).

ART. 38.

Compenso mensile.

Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 64.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti

situati nelle sedi indicate nella tabella *B* - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 314.000, 214.000, 109.000, 89.000 e 74.000.

Il compenso per i medici incaricati addetti agli istituti compresi nella tabella *B* - quadri 1 e 2 - è ridotto rispettivamente a lire 139.000 e 114.000 qualora i medici stessi siano anche titolari di condotta medica.

Il medico incaricato, il quale sia addetto a più istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella *B* - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo.

Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti di cui alla tabella *C* spetta un compenso mensile lordo di lire 84 mila.

Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 64.000.

Le tabelle *B* e *C* possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 39.

Indennità.

Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:

1) la indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni e integrazioni;

3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;

4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, numero 263, e successive modificazioni e integrazioni;

5) l'indennità di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella *F* allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

(*È approvato*).

ART. 40.

Indennizzo per soppressione di posto.

Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, è liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

(*È approvato*).

ART. 41.

Trattamento previdenziale.

I medici incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro la detta infermità, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 552.

I medici incaricati sono iscritti, altresì, all'Opera nazionale per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

ART. 42.

Assicurazione contro gli infortuni.

I medici sono assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico presso un istituto facente parte del gruppo INA; a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto Istituto.

Il premio relativo alla polizza di cui al precedente comma fa carico in parti uguali all'Amministrazione e ai medici incaricati.

I relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « un istituto facente parte del gruppo INA » *con le altre*: « l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;

Sopprimere il secondo comma.

PADULA, *Relatore*. Anche questi emendamenti recepiscono le osservazioni espresse tanto dalla Commissione affari costituzionali che dalla Commissione sanità.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del relatore soppressivo del secondo comma, accettato dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 42 nel seguente testo modificato:

ART. 42.

Assicurazione contro gli infortuni.

I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto Istituto.

(*È approvato*).

Darò ora lettura degli articoli 43 e 44 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 43.

Qualifica - Rapporto di incarico professionale.

I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 44.

Ammissione all'incarico.

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il Procuratore generale della Corte d'appello competente per territorio.

I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonché essere iscritti al rispettivo Ordine professionale.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.

Per quanto concerne le modalità del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

Doveri - Diritti - Disciplina.

I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.

Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'isti-

tuto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio concernenti l'organizzazione dei servizi nonché delle relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: « delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio », *le altre*: « di concerto con il direttore dei servizi sanitari ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 45, nel seguente testo modificato:

ART. 45.

Doveri - Diritti - Disciplina.

I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.

Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonché delle relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

(*È approvato*).

Darò ora lettura degli articoli 46 e 47 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 46.

Sospensione e cessazione del rapporto di incarico.

Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.

Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

(*È approvato*).

ART. 47.

Trattamento economico, previdenziale e assicurativo.

Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40.

I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Ai farmacisti e veterinari è applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente articolo 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo 42.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

ART. 48.

Commissione centrale per il personale sanitario incaricato.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzoni previste dalla presente legge.

La Commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa è composta da un direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, da due impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena aventi qualifica non inferiore a direttore capo, da un impiegato del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa avente qualifica non inferiore a direttore capo sanitario e da un medico incaricato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione

degli istituti d prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei quattro componenti della Commissione e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente della carriera direttiva avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente.

Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalità previste dal presente articolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro di grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro della sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ».

PADULA, *Relatore*. Qui è recepita assieme all'osservazione della Commissione sanità, anche, in parte, l'esigenza sottolineata in via di principio dal collega Guidi. Faccio poi presente che, in sede di coordinamento, sarà opportuno dare una migliore formulazione al quinto comma.

CATALDO. Sono d'accordo. Vorrei altresì far presente l'opportunità di chiamare a far parte della commissione prevista in questo articolo anche un rappresentante sindacale.

PADULA, *Relatore*. C'è già un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Non credo sia il caso di introdurre altre modifiche al riguardo.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che al quarto comma è prevista, per la validità delle riunioni della commissione, la presenza di tutti i componenti, e ritengo che ciò significhi far funzionare la commissione molto a rilento.

ALESSI. Sono d'accordo. Presento pertanto il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « di tutti i componenti », *con le seguenti*: « della maggioranza dei componenti ».

PADULA, *Relatore*. Accetto questo emendamento, e raccomando l'approvazione del mio emendamento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore e l'emendamento Alessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alessi sostitutivo al quarto comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione – con specifica riserva di coordinamento per il quinto comma – l'articolo 48 nel seguente testo modificato:

ART. 48.

Commissione centrale per il personale sanitario incaricato.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.

La commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro di grazia e giustizia, dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro della sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per ciascuno dei quattro componenti della Commissione e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente

a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente della carriera direttiva avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente.

Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalità previste dal presente articolo.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 49 e 50 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 49.

Ricusazione del giudice disciplinare.

Allorquando la Commissione centrale di cui al precedente articolo è chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il Presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia l'autore;

e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al Presidente della commissione prima dell'adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il Presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il Presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.

Il Presidente e il componente della Commissione ricusabili ai sensi del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta la istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione è inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

(*È approvato*).

ART. 50.

Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati.

Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo Ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.

Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia: il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.

Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti articoli 17 e 18, il direttore dell'istituto cui è addetto un solo medico incaricato può, ove se ne presenti la necessità, avvalersi dell'opera di altro medico, da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 51. Ne do lettura:

ART. 51.

Servizio di guardia medica.

Per le esigenze del servizio di guardia medica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella *E* allegata alla

presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di un medico chirurgo iscritto all'Ordine dei medici per ogni turno di ventiquattro ore consecutive.

Il medico addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto, e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

Il medico di guardia è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di servizio sanitario negli istituti di prevenzione e di pena nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio sanitario stesso e le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere medico.

Il medico di guardia addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto a osservare anche le direttive tecniche impartite dall'autorità dirigente.

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

La tabella *E*, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge tre medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione, i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario ».

PADULA, *Relatore*. Questo emendamento recepisce le osservazioni della Commissione sanità. Come già dissi in precedenza, potrebbe sorgere qualche dubbio di carattere finanziario, perché il fatto di portare da uno a tre il numero dei medici comporta evidentemente una modifica di spesa: ma è stato assicurato che per questa voce si attingerebbe ad una cifra globale relativa all'intero disegno di legge, per cui da questo emendamento non deriverebbe la necessità di aumentare gli stanziamenti. Raccomando quindi l'approvazione del mio emendamento.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo dei primi quattro commi, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 51 nel seguente testo modificato:

ART. 51.

Servizio di guardia medica.

Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

La tabella *E*, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 52. Ne do lettura:

ART. 52.

Servizi specialistici.

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto, previa autorizzazione del Ministero, si avvale dell'opera di medici chirurghi specialisti, i quali debbono effettuare le visite specialistiche e gli interventi della specialità nonché redigere le certificazioni relative alle prestazioni effettuate.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto della tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

Al medico incaricato munito di specializzazione sono affidate le prestazioni relative alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli Enti mutualistici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera dei medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare le loro prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

PADULA, *Relatore*. Per recepire le osservazioni della Commissione sanità ho presentato questo emendamento, evidentemente ispirato ad una preoccupazione apprezzabile, ma che certamente potrebbe essere fonte di qualche inconveniente soprattutto là dove si dice che non solo gli specialisti, ma i gruppi multispecialistici devono poter lavorare nelle condizioni ambientali da loro ritenute necessarie, il che può voler dire trasferire il detenuto, o comunque creare occasioni di possibile conflitto con la direzione, per esigenze di carattere disciplinare e organizzativo.

Questo emendamento conferisce quindi una indubbia priorità alle esigenze di carattere sanitario specialistico rispetto a quelle di carattere penitenziario.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 52 nel seguente testo modificato:

ART. 52.

Servizi specialistici.

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

Al medico incaricato munito di specializzazione sono affidate le prestazioni relative alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli Enti mutualistici.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 53:

ART. 53.

Servizio di guardia infermieristica.

Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella *E* allegata

alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di un infermiere iscritto al relativo Collegio ovvero di un infermiere generico munito del certificato di abilitazione, per ogni turno di ventiquattro ore consecutive.

L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonché le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: un infermiere iscritto al relativo Collegio ovvero di un infermiere generico munito del certificato di abilitazione, per ogni turno di ventiquattro ore consecutive, *con le altre*: almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo;

All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

PADULA, *Relatore*. Questi emendamenti, che recepiscono le indicazioni della Commissione sanità, mirano ad introdurre delle modifiche corrispondenti a quelle apportate all'articolo 51.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto gli emendamenti del relatore.

PESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo al secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 53 nel seguente testo modificato:

ART. 53.

Servizio di guardia infermieristica.

Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonché le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 54:

ART. 54.

Abrogazione di norme.

Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati,

le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 55:

ART. 55.

Inquadramento giuridico.

I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.

I medici, nominati in via provvisoria a temporanea copertura di posti di medici aggregati previsti dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 aprile 1935, n. 497, ovvero incaricati, sia quali medici generici, sia quali medici di guardia del servizio sanitario presso i predetti istituti per sopperire alle esigenze del servizio stesso, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la loro opera da almeno sei mesi, sono inquadrati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su parere della commissione di cui al precedente articolo 48, nella categoria dei medici incaricati.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai medici chirurghi i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano prestazioni specialistiche presso gli istituti di prevenzione e di pena.

L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; quello previsto dal secondo comma decorre dalla data di compimento di sei mesi di attività presso gli istituti di prevenzione e di pena e comunque in data non anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma;

Al quarto comma, sopprimere le parole da: quello previsto, *sino alla fine.*

PADULA, *Relatore.* Anche questi emendamenti recepiscono le indicazioni espresse dalla Commissione sanità.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto gli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore soppressivo del secondo e del terzo comma, accettato dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento dei commi secondo e terzo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo al quarto comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 55 nel seguente testo modificato:

ART. 55.

Inquadramento giuridico.

I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.

L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 56:

ART. 56.

Inquadramento economico.

Ai medici, ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale incaricato ai sensi del primo comma del precedente articolo 55, spetta il compenso mensile previsto dal precedente articolo 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai medici chirurghi inquadrati nella categoria del personale incaricato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 55, spetta il compenso previsto dal precedente articolo 38 incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono i bienni di effettivo incarico esercitato, anche in modo non continuativo, negli istituti di prevenzione e di pena, alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aumenti periodici concessi ai sensi del precedente comma non possono, peraltro, essere superiori a tre.

Ovviamente, in sede di coordinamento, il secondo comma di questo articolo verrà soppresso, a seguito delle modifiche introdotte nel precedente articolo.

Non sono stati presentanti emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 56.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 57:

ART. 57.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36.

Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la parola: quinquennio, *con la seguente*: biennio;

Aggiungere le seguenti parole: i concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PADULA, *Relatore*. Anche questi emendamenti sono stati da me presentati per recepire le osservazioni della Commissione sanità.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'approvazione degli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 57 nel seguente testo modificato:

ART. 57.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 36.

Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 58:

ART. 58.

Copertura del maggiore onere finanziario.

All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1969, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo che recepisce le osservazioni della Commissione bilancio, la quale ha espresso parere favorevole sull'emendamento stesso. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 58 con il seguente, lasciando invariata la rubrica:

« All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 – articolo 1 – dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PADULA, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato, secondo l'intesa già raggiunta nella precedente seduta, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 59.

La presente legge ha vigore sino al 31 dicembre 1971.

PADULA, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo riproduce un'osservazione della Commissione sanità. Tuttavia non escluderei l'opportunità di ristrutturarlo.

Mi permetto infatti osservare che questo disegno di legge ha avuto una discussione lunga e travagliata; che esso deve tornare al Senato per l'approvazione degli emendamenti da noi apportati; che il Ministero ha sei mesi di tempo per bandire i concorsi. È mia impressione che fissarne la efficacia fino al 31 dicembre 1971 possa essere pregiudizievole, perché a quella data i concorsi potrebbero non essere ancora espletati. Ciò anche perché, se pure il Senato approverà il provvedimento con la massima rapidità, questo entrerà probabilmente in vigore verso la fine del corrente anno. Credo quindi sarebbe prudente, se non vorremmo trovarci davanti alla necessità di concedere una proroga, spostare il termine alla fine dell'anno 1972.

PRESIDENTE. Dovremmo allora sottoporre questo punto ad un nuovo esame della Commissione XIV.

GUIDI. La durata è comunque di un anno e mezzo.

ALESSI. Propongo di lasciare il termine così come è stato fissato dalla Commissione sanità. Nel caso, sarà il Governo a proporre una proroga.

PADULA, *Relatore*. Udite le dichiarazioni dei colleghi insisto sul mio articolo aggiuntivo, nel testo di cui è stata data lettura.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo:

ART. 59.

La presente legge ha vigore sino al 31 dicembre 1971.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23, già accantonato. Ne do lettura:

ART. 23.

Esonero dall'incarico.

L'esonero dall'incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

b) per grave abuso di autorità e di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;

d) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

e) per persistente insufficiente rendimento.

Come i colleghi ricorderanno, il relatore aveva presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere la lettera* b).

Era stata lasciata in sospeso l'approvazione dell'articolo 23 proprio in relazione alla soppressione della lettera *b*) che prevede l'esonero dall'incarico per grave abuso di autorità e di fiducia. È anche questo un emendamento che recepisce un'osservazione della Commissione XIV; qualora non lo approvassimo, quindi, la questione dovrebbe essere rimessa alla Commissione proponente. Debbo dire che mi viene comunicato che domani la categoria dovrebbe entrare in sciopero, a causa della mancata approvazione del disegno di legge.

PADULA, *Relatore*. Sopprimiamo la lettera *b*), lasciando al Senato la possibilità di ripristinarla o meno.

ALESSI. Riterrei opportuno rinviare il provvedimento alla Commissione XIV in quanto si tratta di cosa molto delicata.

PADULA, *Relatore*. Credo che, sostanzialmente, in sede interpretativa, chiunque capirebbe che una soppressione di questo genere non ha certo il significato di abolire la punibilità dell'abuso di autorità con sanzioni disciplinari.

Chiedo quindi di approvare l'emendamento, mettendo a verbale quanto sopra.

LA LOGGIA. Sono d'accordo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Potremmo dire che la Commissione, preso in esame l'emendamento soppressivo della lettera *b*) dell'articolo 23, ed interpretando tale soppressione nel senso che i casi previsti in detta lettera sono contemplati dalle restanti parti dell'articolo stesso, approva l'emendamento solo perché ritiene superflua la disposizione della lettera *b*). Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PADULA, *Relatore*. Vorrei che risultasse a verbale che a mio avviso la Commissione sanità non ha il diritto di fare la legge a nome della Commissione giustizia. Quando una Commissione ha un provvedimento in esame per il parere, può esprimere il parere su tutta la materia, ma questo parere non deve essere vincolante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore soppressivo della lettera *b*), accettato dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento della lettera *b*),

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 23, sul seguente testo modificato:

ART. 23.

Esonero dall'incarico.

L'esonero dall'incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti, anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;

c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

d) per persistente insufficiente rendimento.

(*È approvato*).

Darò ora lettura delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E* allegate al disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione:

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA
DEI MEDICI INCARICATI

(Art. 3 della legge)

Numero dei medici incaricati 325

(*È approvata*).

TABELLA *B*

TRATTAMENTO ECONOMICO

(Art. 38 della legge)

Quadro 1

Compenso mensile lordo . . . L. 314.000

Asinara	C. L. A.
Gorgona	C. L. A.
Pianosa	Stabil. penit.
Capraia	C. L. A.

Quadro 2

Compenso mensile lordo . . L. 214.000

Is Arenas	C. L. A.
Isili	C. L. A.
Mamone	C. L. A.

Quadro 3

Compenso mensile lordo . . . L. 109.000

Aversa . . . . . M. G.
Barcellona . . . . . M. G.
Bari . . . . . C. G.
Favignana . . . . . C. R.
Genova . . . . . C. G.
Milano . . . . . C. G.
Montelupo Fiorentino . . M. G.
Napoli . . . . . C. G.
Napoli . . . . . M. G.
Palermo . . . . . C. G.
Paliano . . . . . Sanat. Giud.
Parma . . . . . C. M. F.
Porto Azzurro . . . . . Stabil. penit.
Pozzuoli . . . . . M. G. D.
Reggio Emilia . . . . . M. G.
Roma . . . . . C. G.
Roma - Rebibbia . . . . C. R.
Roma - Rebibbia . . . . C. G. D.
Trento . . . . . C. G.
Turi . . . . . C. M. F.

Quadro 4

Compenso mensile lordo . . . L. 89.000

Cagliari . . . . C. G.
Firenze . . . . . C. G. e C. R.
Fossombrone . . C. M. F.
Messina . . . . C. G.
Perugia . . . . C. R. D. - C. G. e C. R.
Pisa . . . . . C. G. e Sez. M. F.
Procida . . . . . C. R.
Ragusa . . . . . C. G. e C. M. F.
Roma - Rebibbia . C. G.
Roma - Casal de' Marmi . . . . C.R.M. e I.O.M.
Torino . . . . . C. G.
Volterra . . . . Stabil. Penit.

Quadro 5

Compenso mensile lordo . . . L. 74.000

Avellino . . . . C. G.
Bologna . . . . C. G.
Bologna . . . . I. O. M. e C. R. M.
Bolzano . . . . C. G.
Caltanissetta . . . C. G.
Castelfranco Emilia C. L.
Catania . . . . C. G.
Catanzaro . . . . C. G.
Firenze . . . . . C. G. D
Fossano . . . . C. R.
Lecce . . . . . C. G.
Lecce . . . . . C. R.
Lonate Pozzolo . . C. L. A.
Napoli . . . . . I. O. M. e Prig. Scuola
Nisida . . . . . C. R. M.
Padova . . . . . C. R.
Padova . . . . . C. G.
Palermo . . . . I. O. M. e C. R. M.
Potenza . . . . C. G. e C. R.
Roma . . . . . I. O. M.
Siracusa . . . . C. G.
Trieste . . . . . C. G.
Venezia . . . . C. L.
Venezia . . . . C. G.
Venezia . . . . C. R. D.
Verona . . . . . C. G.
Viterbo . . . . . C. G. e C. R.

(*È approvata*).

TABELLA C

Compenso mensile lordo ai medici incaricati della direzione dei servizi sanitari negli istituti qui sotto indicati:

(Art. 38 della legge)

L. 84.000

Bari . . . . . C. G.
Milano . . . . . C. G.
Napoli . . . . . C. G.
Palermo . . . . . C. G.
Perugia . . . . C. G.
Roma . . . . . C. G.
Trento . . . . . C. G.

(*È approvata*).

TABELLA *D*

DOTAZIONE ORGANICA DEI FARMACISTI E VETERINARI INCARICATI

(Art. 43 della legge)

Numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati 5

(*È approvata*).

TABELLA *E*

ISTITUTI PRESSO I QUALI È ISTITUITO IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E DI GUARDIA INFERMIERISTICA

(Artt. 51 e 53 della legge)

Bari . . . . . C. G.
Milano . . . . . C. G.
Napoli . . . . . C. G.
Palermo . . . . C. G.
Perugia . . . . C. G.
Roma . . . . . C. G.
Trento . . . . . C. G.

(*È approvata*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge: Alessi e La Loggia: Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai (2217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessi e La Loggia: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai ».

Il relatore, onorevole Lospinoso Severini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. I motivi che hanno indotto gli onorevoli Alessi e La Loggia – motivi quanto mai apprezzabili – a presentare la proposta di legge oggi in discussione sono ampiamente specificati nella relazione che accompagna la proposta stessa.

In succinto, questa proposta di legge parte da una considerazione: le norme vigenti concentrano l'accesso alla carriera notarile fino all'età di 50 anni. Ora, per effetto delle discriminazioni verificatesi durante il regime fascista e il successivo periodo bellico, un gruppo di notai ha avuto la possibilità di accedere alla carriera notarile soltanto ad età avanzata, e siccome questi notai hanno raggiunto ora il settantacinquesimo anno di età e debbono quindi andare in pensione, se si mantenesse la normativa attualmente esistente essi subirebbero un gravissimo danno, sia perché verrebbe limitato il periodo di esercizio della loro professione, sia perché si vedrebbero pregiudicato il diritto alla pensione che si consegue con un periodo minimo di contribuzione di un trentennio.

Richiamato, nella relazione, un precedente in materia, che è costituito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, la quale riguarda il mantenimento in servizio degli ufficiali sanitari e sanitari condotti, sostanzialmente l'articolo unico di questa proposta di legge ricalca la disposizione che fu a suo tempo approvata per questa categoria di sanitari; anzi è ancor più limitativa. Perché con questo articolo si precisa che i notai possono rimanere in servizio fino al raggiungimento del trentesimo anno di servizio utile agli effetti della pensione e fino ad un massimo di 78 anni di età. Per gli ufficiali sanitari e per i medici condotti, erano previsti quaranta e non trenta anni di servizio. A me sembra, questa, una proposta di legge che serve a mettere riparo ad un ingiusto danno subìto da esimî professionisti i quali, se permanesse l'attuale normativa, si troverebbe seriamente pregiudicati; una proposta di legge, quindi, degna di approvazione.

Occorre anche tener presente – credo però che l'onorevole Alessi abbia già provveduto a presentare l'opportuno emendamento – che, successivamente alla presentazione della proposta di legge, cioè dopo il 20 gennaio 1970, alcuni degli interessati sono già stati collocati a riposo; per essi, quindi, non scatterebbe la nuova normativa. Si rende quindi necessario retrodatare l'efficacia della legge fino al 31 dicembre 1969.

Ritengo di aver esposto gli elementi essenziali e che non mi rimanga altro che raccomandare la proposta di legge alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei, a titolo personale, conoscere come si possa stabilire quali siano coloro che sono stati soggetti a discriminazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Per altre leggi analoghe si è avuta una specie di presunzione.

PRESIDENTE. Allora o si fa riferimento a qualche disposizione, oppure si dice che beneficiano di questa legge coloro che sono in condizioni di dimostrare di aver subìto il danno.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Lo stesso problema è sorto anche in occasione della approvazione della legge 7 maggio 1965, n. 459, ed in quella occasione si ritenne di rifarsi ai lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Può allora accadere che, invocando princìpi che hanno una determinata giustificazione, potremmo far usufruire del beneficio anche coloro che sono stati dall'altra parte della barricata.

ALESSI. Come firmatario della proposta di legge posso chiarire il problema. Anzitutto si pongono due condizioni: non soltanto le difficoltà che erano insorte nel periodo fascista (la necessità cioè della tessera fascista per poter concorrere agli esami di notaio) ma anche – in conformità a quanto venne stabilito per la legge 7 maggio 1965, n. 459 – gli eventi bellici, cioè una gamma più estesa di impedimenti. Questa specificazione venne fatta dal ministro Mariotti, quando si discusse la legge 7 maggio 1965, n. 459. Leggo dal resoconto della seduta della XI Commissione del Senato del 10 febbraio 1965: « Prende la parola il ministro Mariotti. Egli, dopo aver invitato la Commissione a non perdere di vista l'impostazione e la finalità principale del provvedimento – che è di rendere giustizia a una categoria di sanitari i quali, per cause di forza maggiore, hanno visto compromessa e ritardata la loro carriera – afferma la necessità di delimitare la sfera di applicazione del provvedimento mediante l'indicazione di un preciso termine temporale. Presenta quindi un emendamento sostitutivo ». Tale termine è stato rispettato dalla nostra proposta: entrata in carriera fino al 31 dicembre 1952.

L'onorevole relatore ha posto in rilievo che la nostra proposta di legge è molto più restrittiva di quella approvata dai due rami del Parlamento riguardo agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti, per i quali si prevedeva il recupero di tutto il quarantennio di servizio, mentre la presente proposta di legge considera solo il completamento del trentennio di attività professionale. Vi sono alcuni interessati che hanno già compiuto ventinove anni e sei mesi di servizio: per sei mesi non accedono al normale trattamento pensionistico. Alcuni altri hanno già compiuto ventinove anni di servizio, per modo che basterà che esercitino un altro solo anno per ottenere il normale trattamento pensionistico.

Il caso più comune è quello di alcuni interessati che hanno compiuto solo ventisette anni di servizio. Bastano quindi tre anni per completare il trentennio per tutti gli interessati. Come si vede la norma proposta è estremamente più limitata rispetto alla legge 7 maggio 1965, n. 459.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

I notai in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento dei limiti di età per la dispensa, in base alla legge sull'ordinamento del notariato, non abbiano raggiunto i trenta anni di servizio utile agli effetti della pensione e della indennità di cessazione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei trenta anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il settantottesimo anno di età.

L'onorevole Alessi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « all'entrata in vigore della presente legge » *con le seguenti*: « al 31 dicembre 1969 »;

Dopo la parola: « trattenuti » *aggiungere le seguenti*: « o riammessi ».

ALESSI. Per l'illustrazione dei miei emendamenti valgono le considerazioni già espresse nel mio intervento.

PRESIDENTE. L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « non oltre il settantottesimo anno » *con le seguenti*: « per non più di tre anni oltre il limite massimo di età previsto dall'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ».

LA LOGGIA. Si tratta di un emendamento migliorativo, di carattere puramente formale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto tutti e tre gli emendamenti.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Alessi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Alessi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo La Loggia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Con le modifiche testé introdotte, l'articolo unico della proposta di legge risulta così formulato:

« I notai in servizio al 31 dicembre 1969, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento dei limiti di età per la dispensa, in base alla legge sull'ordinamento del notariato, non abbiano raggiunto i trenta anni di servizio utile agli effetti della pensione e della indennità di cessazione, sono trattenuti, o riammessi, in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei trenta anni di servizio utile a pensione e comunque per non più di tre anni oltre il limite massimo di età previsto dall'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ».

Esso sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126); Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (952); Micheli Pietro: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004); Micheli Pietro ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384); Cavallari ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », nonché delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli »; Micheli Pietro: « Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto »; Micheli Pietro, La Loggia, Rognoni, Pennacchini, Castelli, Andreoni, Vaghi, Sangalli, Patrini: « Disposizioni in materia di protesti cambiari »; Cavallari, Ianniello, Isgrò, Girardin, Canestrari, Fornale: « Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari ».

Il relatore, onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore.* La materia al nostro esame non è particolarmente complessa, ma l'argomento è complicato dalle richieste delle varie categorie che sono interessate sotto diversi profili alla regolamentazione dell'istituto del protesto cambiario.

Le norme attualmente vigenti e che, in sostanza, risalgono al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono, per adoperare un eufemismo, cadute in desuetudine. Nel settore vi è oggi una situazione di confusione e vorrei dire di caos. Il fenomeno non è recente, ma risale ad un'epoca abbastanza lontana nel tempo, quando è iniziata l'eccezionale proliferazione dei titoli cambiari in circolazione.

Vari sono stati i tentativi di porre rimedio a questa particolare contingenza. Già nella III legislatura il ministro guardasigilli Gonella aveva presentato un disegno di legge recante « modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ». Il progetto di legge venne dibattuto davanti alla Camera e al Senato e fu profondamente mutato nei suoi termini essenziali, sia dalla prima che dalla seconda Camera, ma non arrivò al varo definitivo per lo scioglimento delle assemblee legislative.

Nella IV legislatura il ministro Reale riprese parzialmente le formulazioni approvate dalla Camera e dal Senato, e presentò un nuovo disegno di legge che teneva conto delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. Il testo governativo però, ancora una volta, non riuscì a divenire legge.

Nella V legislatura si è verificata una ampia iniziativa parlamentare, concretatasi nella presentazione prima della proposta di legge Pintus e poi delle due proposte di legge Micheli Pietro. Queste proposte di legge batte-

vano due diverse strade: alcune prendevano atto della quantità enorme di titoli cambiari in circolazione, della difficoltà per i pubblici ufficiali di provvedere personalmente alla elevazione dei protesti e prospettavano la possibilità di utilizzare dei « presentatori » i quali interpellassero i debitori collaborando così col pubblico ufficiale nella elevazione dei protesti. Altre iniziative tendevano alla cosiddetta « domiciliazione incentivata », volevano cioè spingere, con agevolazioni di natura fiscale, l'emittente di titoli cambiari, a domiciliare i titoli presso le aziende di credito o i pubblici ufficiali abilitati ad elevare il protesto.

Il Governo, dopo aver lungamente atteso, ha presentato il disegno di legge n. 2126. Se mi è concesso esprimere una valutazione non credo che di fronte a questa iniziativa governativa si possa avanzare la solita critica al Governo perché assorbe o tende a condizionare le iniziative parlamentari. È doveroso dare atto al Governo di non aver fatto un semplice lavoro di rielaborazione, ma di aver usufruito delle proposte di legge dei singoli parlamentari cogliendone gli elementi positivi e dando loro una sistemazione più organica e completa di quella contenuta nelle proposte di legge iniziali o in quella Cavallari successivamente presentata.

Ritengo che il disegno di legge governativo abbia un significato ed un valore indubbio e costituisca l'elemento fondamentale per il dibattito. Chiedo perciò di assumerlo come testo base; mi soffermerò quindi in particolare ad illustrare il disegno di legge n. 2126.

La relazione giustifica l'iniziativa governativa con il richiamo a recenti pronunce giurisprudenziali, con le quali è stato ritenuto che il protesto elevato nei modi consueti, e cioè senza l'avvicinamento del debitore da parte del pubblico ufficiale, costituisce atto nullo (io direi, in modo meno « ovattato », costituisce falso in atto pubblico).

Il progetto di legge governativo, tenendo conto dell'indirizzo giurisprudenziale e delle difficoltà per il pubblico ufficiale di provvedere a tutti gli adempimenti, si pone il problema della scelta fra i due sistemi ipotizzati dai parlamentari che avevano formulato le proposte di legge, e scarta l'idea di scegliere una sola delle due strade: domiciliazione incentivata o nomina di un « presentatore » che possa collaborare con il pubblico ufficiale incaricato del protesto. La relazione ritiene debbano essere utilizzati ambedue gli strumenti: dopo una analisi dell'istituto della domiciliazione del titolo cambiario, esclude – sulla base delle norme generali del diritto cambiario – la possibilità di stabilire obbligatoriamente la domiciliazione presso un istituto bancario, ed accetta solo il principio di una incentivazione – come si dice con espressione di moda – alla domiciliazione volontaria. Ritiene tuttavia che questa incentivazione possa dare risultati modesti. Infatti il debitore cambiario che abbia domiciliato il titolo presso un istituto bancario deve fornire il controvalore per il pagamento al domiciliatario prima della scadenza del titolo, perdendo il vantaggio di effettuare il pagamento l'ultimo giorno utile, vantaggio sensibile rispetto alle facilitazioni concesse per l'incentivazione (uno per mille sull'importo del bollo e riduzione dei diritti per il protesto). È quindi da supporre che, ricorrendo alla « incentivazione », il numero delle cambiali domiciliate sarà irrisorio, e resterà il problema di un alto numero di effetti per i quali sarà necessario l'esatto adempimento della procedura stabilita dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, ancora in vigore.

Sulla base di queste osservazioni, il disegno di legge governativo, pur accettando la formulazione contenuta nella proposta di legge Micheli Pietro per la incentivazione della domiciliazione facoltativa, propone anche l'istituto del « presentatore » che viene difeso con argomenti di indubbio pregio. La relazione sostiene che l'attività del presentatore già configurata nel disegno di legge Gonella e nel successivo progetto di legge Reale non sia minimamente vietata – e qui vi è contrasto con la presa di posizione di alcune categorie professionali – dalla convenzione di Ginevra la quale deferisce alla potestà dello Stato nel cui territorio deve essere elevato protesto *la forme et les délais du protêt*, non esige cioè strettamente che l'atto sia compiuto *in toto* dal pubblico ufficiale. Il disegno di legge governativo si preoccupa del coordinamento fra la funzione del presentatore e quella del pubblico ufficiale che redige effettivamente l'atto di protesto e ritiene di affermare che il presentatore non debba costituire un elemento estraneo all'organo autorizzato dalla legge, ma un elemento sussidiario dell'organo stesso nel cui nome e sulla cui responsabilità egli agisce assumendo però egli stesso la funzione di pubblico ufficiale.

In questa prospettiva è prevista una normativa del tutto *sui generis*, ma che ha una sua giustificazione. Si ammette un rapporto personale, *intuitu personae* tra presentatore e pubblico ufficiale purché l'autorizzazione al compimento degli atti sia data al presentatore dalla pubblica autorità che ne dispone

l'inclusione sull'elenco dei collaboratori sussidiari del pubblico ufficiale; quindi si può essere presentatore solo se questa qualifica viene attribuita dalla pubblica autorità; poi, naturalmente, spetta al pubblico ufficiale assumere, con un rapporto di natura privatistica ma regolamentato dalla legge, un presentatore, scelto discrezionalmente fra coloro i quali dalla pubblica autorità sono legittimati all'esercizio della attività.

COCCIA. Il disegno di legge parla degli aiutanti dell'ufficiale giudiziario.

CASTELLI, *Relatore*. L'ambito per la scelta è notevolmente più ampio in quanto il disegno di legge recepisce alcune proposte del Consiglio nazionale del notariato pur disattendendone altre. Non solo: nella relazione a pagina 3 troviamo una lunga disquisizione, che evito di richiamare qui, dandola per acquisita, sulla particolare figura giuridica del presentatore; si illustrano le possibilità dell'esercizio dell'attività da parte di persone che hanno una caratterizzazione propria; si accenna alla istituzione di appositi elenchi presso ogni sede di tribunale.

Per ottenere l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato, occorre aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado e non aver riportato condanne per delitti non colposi; i requisiti sono del tutto autonomi rispetto a quelli per la assunzione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario, prevista da altre norme, che si consegue con pubblico concorso. Il problema degli aiutanti ufficiali giudiziari è diverso. Si tratta di definire se essi possano, in persona propria, elevare protesti in via generale o se debba essere mantenuta la norma attuale, che limita la legittimazione ai casi nei quali sia insufficiente la disponibilità di ufficiali giudiziari nella sede in cui deve essere svolta l'attività.

Comunque, ritornando all'istituto del presentatore, elemento controverso di questo disegno di legge, è stabilito come ho detto che l'autorizzazione ad elevare protesti spetti solo a persone che risultino già iscritte in appositi elenchi da istituire presso ogni sede di tribunale e che abbiano potuto dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti richiesti per i fidefacienti, di un diploma di scuola secondaria di primo grado e di un certificato penale integro. Nella relazione è poi accolta la teoria che l'atto di protesto risulta dal concorso di due pubblici ufficiali, pur restando preminente, nella redazione dell'atto e dal punto di vista della organizzazione della attività, della portata delle funzioni pubbliche e della responsabilità, la posizione del notaio e dell'ufficiale giudiziario. L'attività del presentatore sarebbe svolta a nome del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per il quale è stata autorizzata, e ciò confermerebbe, in modo esplicito, la natura di elemento sussidiario dell'organo attribuita al presentatore, permettendo all'obbligato di individuare facilmente il pubblico ufficiale sia ai fini della responsabilità che è connessa all'atto, sia ai fini della possibilità di effettuare il pagamento il giorno susseguente a quello della levata del protesto.

Il disegno di legge affronta successivamente un problema di notevole interesse dottrinale e pratico, quello relativo alla attribuzione delle spese di protesto nel caso in cui il titolo non sia stato presentato prima al debitore e il debitore paghi regolarmente. In materia esistono due indirizzi: uno, quello tradizionale, pone a carico del creditore le spese nel caso in cui l'atto non sia stato preceduto da una presentazione privata del titolo cambiario; l'altro, invece, meno tradizionale, ma di gran lunga prevalente, pone la spesa a carico del debitore in ogni e qualsiasi caso in quanto si ritiene che la presentazione del titolo sia l'unico mezzo legalmente valido per ottenere il pagamento e che quindi non se ne possa imporre la spesa al creditore. Il disegno di legge si uniforma alla dottrina ora prevalente e stabilisce che in ogni caso l'onere della spesa è da porre a carico del debitore.

Nell'ambito della regolamentazione della materia, vengono risolte due questioni; quella attinente alle modalità di elevazione del protesto nei giorni successivi al festivo e quella della legittimità del comportamento delle banche che fanno pagare un determinato diritto di commissione per prorogare la presentazione del titolo. Il Governo ritiene che l'incertezza dottrinale e giurisprudenziale sui tempi per l'elevazione del protesto dopo i giorni festivi debba essere risolta considerando come giorno di scadenza quello successivo al festivo. Il problema relativo al comportamento pratico della banca è risolto con la affermazione della illegittimità della attuale prassi e col divieto all'istituto bancario di percepire somme per prorogare il titolo.

Sul piano economico il disegno di legge parifica la posizione di tutti i pubblici ufficiali tenuti alla elevazione del protesto e propone una regolamentazione che pone sullo stesso piano, ai fini del compenso, gli ufficiali giudiziari ed i notai.

Una disposizione senza riflessi economici, ma di notevole rilevanza ai fini del protesto, è quella che modifica l'articolo 70 della legge cambiaria, imponendo che l'elevazione del protesto avvenga nelle ore di apertura degli esercizi (sono gli esercizi commerciali che emettono la maggior parte dei titoli cambiari) in quanto, dopo la chiusura, la visita dell'ufficiale giudiziario si riduce a un fatto formale.

In contrasto con il parere del Consiglio nazionale del notariato, il Governo limita quindi il tempo utile per il protesto nei riguardi delle aziende commerciali riducendolo al periodo di normale apertura degli esercizi. Altra norma significativa: è concessa a tutti i pubblici ufficiali legittimati alla elevazione del protesto (non solo notai, ma anche ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari) la possibilità di accedere alle aziende di credito per il ritiro dei titoli, in modo da raggiungere una perfetta parità, anche sotto questo profilo. Finora è ovviamente facilitata la concessione di titoli e cambiali da protestare ai notai, in quanto essi possono accedere alle aziende di credito, mentre gli ufficiali giudiziari devono ricevere i titoli presso il loro ufficio.

Quelle che ho elencato sono, in sostanza, le modificazioni che hanno maggiore importanza e incidono sulla normativa attuale. I progetti di legge in discussione hanno provocato reazioni di diversa natura nelle varie categorie professionali. Su questo argomento, in armonia con le preoccupazioni espresse dal Presidente, vorrei chiedere una chiara presa di posizione degli organi di Governo, che possa anche indirizzare il nostro futuro esame. Ci sono, in questi progetti di legge, norme che hanno esclusivamente significato e valore tecnici. Non so se gli onorevoli colleghi avranno obiezioni da fare, ma per quanto mi riguarda devo dire che, sotto un profilo veramente tecnico giuridico, questo disegno di legge mi pare elaborato con capacità e competenza, e con esatta considerazione di tutte le connessione di una specifica normativa.

PRESIDENTE. È veramente eccezionale sentire una simile affermazione dall'onorevole Castelli.

CASTELLI, *Relatore*. Altre volte ho proposto censure: oggi devo dar atto che questo disegno di legge è ben fatto e che la relazione ha una completezza di citazioni dottrinarie e giurisprudenziali che non si riscontra con frequenza.

Però, indubbiamente si deve considerare come una formula giuridica possa recepire qualsiasi contenuto di natura politica.

È inutile nasconderci dietro un dito. Il problema di fondo di questo disegno di legge è rappresentato dall'istituto del presentatore. Di fronte ad esso tre categorie professionali sono nettamente in disaccordo. I notai chiedono d'usare un presentatore per non essere costretti, come ora, a compiere costantemente dei falsi in atto pubblico redigendo atti di protesto secondo la normativa vigente, ma nell'assoluta impossibilità di accedere al domicilio di tutti i debitori.

A questa richiesta dei notai reagiscono in modo drastico gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. E reagiscono in modo difforme. Gli ufficiali giudiziari dicono: « Lasciamo stare le cose così come sono: faremo noi i protesti », evidentemente intravvedendo una possibilità di maggiore attività. Gli aiutanti ufficiali giudiziari assumono una posizione diversa: riconoscono l'esistenza del problema e la necessità di ovviarvi, però propongono una diversa soluzione: « Autorizzateci in via ordinaria ad elevare i protesti e, poiché il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari è stato recentemente aumentato, la questione sarà automaticamente risolta ». Gli ufficiali giudiziari obiettano: « Lo Stato ha incrementato i ruoli degli aiutanti ufficiali giudiziari per rimediare alla crisi della giustizia la quale ha bisogno di adempimenti, soprattutto nel settore delle notifiche penali che invece ritardano di mesi ».

La presa di posizione degli ufficiali giudiziari è più polemica nei confronti delle richieste degli aiutanti ufficiali giudiziari che contro il progetto di legge governativo. Essi sostengono che accettando le istanze degli aiutanti non si riuscirebbe più a comprendere perché resti una distinzione fra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari in quanto gli aiutanti adempirebbero a tutte le funzioni degli ufficiali giudiziari. Nella relazione al disegno di legge su questo argomento vi sono delle osservazioni di altra natura e poco concludenti: si parla della illogicità di istituire uffici *ad hoc* con dirigenti aiutanti ufficiali giudiziari. Mi è pervenuta una proposta degli aiutanti ufficiali giudiziari già contenuta in una lettera, da tempo spedita al Governo, e che mi pare possa offrire una prospettiva di soluzione. Evidentemente non posso però pronunciarmi in via definitiva senza sentire pri-

ma il parere del Governo. Secondo tale proposta gli aiutanti ufficiali giudiziari dovrebbero ottenere il riconoscimento di una competenza generalizzata all'elevazione di protesti di modesto importo; si lascerebbe l'adempimento delle operazioni, spesso delicate, inerenti a protesti per titoli di notevole entità agli ufficiali giudiziari e ai notai, mentre agli aiutanti sarebbe concessa la possibilità di elevare i protesti delle « cambialette » da 5 e 10 mila lire che generalmente non danno origine a contestazione.

Mi pare che questa ipotesi meriti un approfondimento. È evidente che nell'elaborare una legge non dobbiamo, di fronte ad esigenze di tipo corporativo, limitarci a tradurre in termini di normativa giuridica le aspirazioni contrapposte delle diverse categorie, e fungere da mediatori: dobbiamo tendere ad una disciplina equa e giusta per tutti. Dobbiamo mirare ad una regolamentazione dell'istituto che corrisponda alle esigenze della comunità, senza sopravvalutarne le proteste settoriali. Però, se tutelando gli interessi collettivi possiamo tenere conto anche delle esigenze delle categorie, non facciamo certo opera negativa.

Mi dichiaro in linea di principio favorevole al progetto di legge governativo, ma devo sottolineare l'elemento di perplessità rappresentato dal problema politico, amministrativo, sindacale, che sta a monte della normativa tecnico-giuridica, ed è costituito dal riconoscimento o meno dell'istituto del presentatore, e dall'eventuale remora all'estensione del numero dei presentatori con la concessione agli aiutanti ufficiali giudiziari della possibilità di elevare senza specifica autorizzazione il protesto dei titoli inferiori a un determinato importo.

Attendo su questi punti il parere del Governo, prima di pronunciarmi sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICHELI PIETRO. Vorrei dichiarare che, al fine di facilitare il raggiungimento di una soluzione che contemperi le varie esigenze, presenterò degli emendamenti, in sede di discussione degli articoli.

COCCIA. Preannuncio la presentazione di emendamenti anche da parte del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poiché il Governo si riserva di chiarire il proprio parere in merito alla questione di fondo rappresentata dalla istituzione della nuova figura giuridica del presentatore, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della Amministrazione penitenziaria » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: ALESSI e LA LOGGIA: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai » (2217):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, di Nardo Ferdinando, Fanelli, Guidi, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Taormina, Valiante e Vassalli.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO